

## **Iniziativa parlamentare.**

### **Abrogazione dell'articolo 66 capoverso 3 secondo periodo della legge sull'assicurazione malattie (Schiesser)**

**Rapporto del 12 maggio 1997 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati**

#### **Parere del Consiglio federale**

del 17 settembre 1997

---

Onorevoli presidente e consiglieri,

In base all'articolo 66 capoverso 3 secondo periodo della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal), il 17 giugno 1996 abbiamo approvato una revisione parziale dell'ordinanza del 12 aprile 1995 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. La revisione parziale stabiliva che per calcolare i sussidi della Confederazione versati ai Cantoni, il Consiglio federale può prendere in considerazione i premi medi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie cantonali, tenendo conto per il 35 per cento dell'indice dei premi e per il 65 per cento della capacità finanziaria.

Successivamente, undici Cantoni (Argovia, Appenzello Interno ed Esterno, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Sciaffusa, Svitto, San Gallo e Turgovia) hanno depositato un'iniziativa cantonale che chiedeva l'abrogazione dell'articolo 66 capoverso 3 secondo periodo LAMal. Il 20 giugno 1996, il consigliere agli Stati Schiesser ha presentato un'iniziativa parlamentare dallo stesso tenore.

Su proposta della Commissione incaricata dell'esame preliminare, il 29 aprile 1997 il Consiglio degli Stati ha dato seguito alle undici iniziative cantonali e all'iniziativa parlamentare Schiesser. Mentre le iniziative cantonali sono state trasmesse al Consiglio nazionale per l'esame preliminare, l'iniziativa parlamentare Schiesser è stata sottoposta alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSS-S) per l'elaborazione di un progetto.

Nella seduta del 12 maggio 1997, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha deciso all'unanimità di presentare al Parlamento un progetto di modifica della LAMal (abrogazione dell'art. 66 cpv. 3 secondo periodo). Con lettera del 14 maggio 1997, ci ha invitato a esprimere un parere in merito.

Conformemente all'articolo 21<sup>quater</sup> capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), esprimiamo il seguente parere sul rapporto del 12 maggio 1997 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati concernente l'abrogazione dell'articolo 66 capoverso 3 secondo periodo LAMal.

## **1 Situazione iniziale nell'ambito della politica sociale**

Abbiamo sempre sottolineato che la riduzione dei premi prevista dalla LAMal persegue uno scopo dettato esclusivamente da motivi di politica sociale, ossia ridurre i premi degli assicurati di condizione economica modesta. Gli assicurati ai quali sono destinati i sussidi della Confederazione non devono essere considerati responsabili dell'aumento dei costi nel loro Cantone o per lo meno non esclusivamente. Non sono neppure responsabili del fatto che gli elementi di concorrenza propri della LAMal e i provvedimenti volti a contenere i costi non abbiano ancora esplicito gli effetti sperati.

Abbiamo già espresso tale opinione nel messaggio del 27 aprile 1994 concernente la proroga di tre decreti federali sull'assicurazione malattia (FF 1994 II 761) e abbiamo pure sottolineato che avremmo utilizzato la competenza attribuitaci dall'articolo 66 capoverso 3 secondo periodo LAMal solo se lo avessimo ritenuto necessario e ragionevole. Prendendo in considerazione l'indice dei premi ci è stato possibile influire sulla ripartizione dei sussidi in modo che l'importo totale dei sussidi federali e cantonali tornasse a profitto soprattutto degli assicurati nei Cantoni che ne avevano maggiore necessità. D'altro lato, questo metodo non ha comportato alcuna difficoltà amministrativa per i Cantoni, poiché non esercita alcun influsso sui vari sistemi di riduzione dei premi. Tenendo conto dell'indice dei premi, abbiamo quindi agito conformemente a quanto avevamo più volte affermato chiaramente e in modo inequivocabile.

Prendendo in considerazione l'indice dei premi, non ci siamo sicuramente proposti né di ricompensare né di punire la politica sanitaria di determinati Cantoni. Tuttavia, poiché taluni provvedimenti volti a contenere i costi (p. es. la pianificazione ospedaliera) devono essere applicati in primo luogo dai Cantoni e quindi gli effetti sperati non si manifesteranno subito, riteniamo che sia necessario dare innanzitutto la priorità agli interessi degli assicurati direttamente colpiti dall'aumento dei costi.

## **2 Parere favorevole del Consiglio federale**

Abbiamo sempre posto l'accento sul fatto che la disposizione relativa alla presa in considerazione dell'indice dei premi è un provvedimento limitato nel tempo. Al momento attuale, non riteniamo perciò urgente procedere a una modifica della legge in tale ambito.

Tuttavia, poiché giudichiamo importante placare la discussione a volte piuttosto accesa, suscitata dall'inclusione dell'indice dei premi, siamo pronti ad approvare il progetto elaborato dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati. Tale soluzione rappresenta, d'altronde, un compromesso accettabile per tutte le parti e corrisponde fundamentalmente alla procedura da noi prevista.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 settembre 1997

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Koller

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

9644

**Iniziativa parlamentare. Abrogazione dell'articolo 66 capoverso 3 secondo periodo della legge sull'assicurazione malattie (Schiesser) Rapporto del 12 maggio 1997 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati Parer...**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	42
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	96.429
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.10.1997
Date	
Data	
Seite	685-687
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 114

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.